


La Segreteria Confederale CNAL, riunitesi in videoconferenza il 20 maggio 2020, ha proceduto all'approvazione del seguente Regolamento Collegio dei Probiviri della Confederazione.

Il Segretario Generale  
Salvatore Ronghi



## **Regolamento Collegio dei Probiviri C.NA.L**

### **Art. 1 – Competenze**

1. Agli organi di giurisdizione interna compete di svolgere accertamenti sui fatti denunciati, raffiguranti ipotesi di carattere disciplinare, che siano lesivi dell'unità e del buon nome della C.NA.L che ledano l'onore e la rispettabilità dei dirigenti degli organi federali, Federazioni Territoriali e Regionali; di irrogare sanzioni disciplinari.
2. I collegi dei probiviri della C.NA.L. è un organo di giurisdizione di prima istanza.
3. Le competenze del Collegio dei probiviri sono stabilite dagli art.15 dello Statuto.
4. Restano ferme le competenze del giudice ordinario in ogni altro campo e in particolare in tema di accertamento delle responsabilità civili e penali e di risarcimento del danno.

### **Art. 2 – Norme di comportamento**

1. I componenti del Collegio devono conformare il loro comportamento a criteri di assoluta riservatezza in relazione a fatti, atti, notizie e documentazione di cui vengano a conoscenza nell'esercizio del mandato loro conferito.
2. I componenti del Collegio devono astenersi:  
dall'esprimere verbalmente o in forma scritta giudizi e/o pareri relativamente a fatti e/o circostanze potenzialmente oggetto di azioni disciplinari;  
dal partecipare alla formazione delle deliberazioni del Collegio qualora risultino personalmente parti in causa oppure lo siano affini e/o parenti fino al terzo grado.

### **Art. 3 – Regole generali di funzionamento**

1. Il Presidente del Collegio dei probiviri provvede alla sua convocazione nei casi e nei termini di cui agli articoli successivi.

2. Il Collegio è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti e delibera a maggioranza.

3. Tutti i componenti il Collegio sono vincolati al massimo di riservatezza sia nelle fasi preliminari o dibattimentali del procedimento che ad indagine conclusa, ad eccezione, e successivamente alla loro approvazione, al solo contenuto delle delibere stesse.

4. Sulla base di accordo unanime dei componenti, le riunioni in presenza possono essere sostituite da comunicazioni e deliberazioni a distanza, tramite posta elettronica o altri sistemi informatici e telematici.

5. In caso di decadenza di uno dei componenti effettivi si provvederà alla sostituzione con il primo dei supplenti, senza che ciò comporti interruzione di eventuali procedimenti in corso.

6. In caso di accertata impossibilità di uno dei componenti effettivi a svolgere l'incarico che si protragga per oltre 15 giorni, intervenuta nelle more di un procedimento, si procederà alla temporanea sostituzione con il primo dei supplenti. La sostituzione non comporterà interruzione dei procedimenti e il supplente rimarrà in carica fino alla conclusione dei singoli procedimenti in corso.

#### **4.- Verbali delle adunanze.**

1. Di ogni adunanza viene redatto un verbale, sottoposto all'approvazione del Collegio. I verbali, firmati da Presidente e Segretario e debitamente numerati, vengono conservati a cura del Segretario in modo da tutelare la riservatezza dei dati riguardanti persone.

#### **5.- Attività del Collegio**

1. Il Collegio svolge la sua attività di propria iniziativa, allorché abbia notizia di situazioni che rientrano nella sua competenza e che ritenga meritevoli di indagine, o su segnalazione da parte dei soci secondo le modalità del comma successivo.

#### **Art. 6 – Tipi di procedimento**

1. I procedimenti curati dal Collegio dei probiviri sono i seguenti:

a) procedimento disciplinare,

- 1) richiamo scritto;
- 2) deplorazione con diffida;
- 3) sospensione da eventuali incarichi per un periodo massimo di 12 mesi;
- 4) espulsione.

b) conciliazione di controversie interne;

c) interpretazione dello Statuto;

d) accertamento dei requisiti degli associati e delle cause d'incompatibilità;

e) parere propositivo in merito allo scioglimento di un organo per motivi disciplinari o per gravi irregolarità amministrative;

f) parere consultivo in merito alla sussistenza di cause d'impossibilità o grave difficoltà di funzionamento di organi.

2. Gli organi associativi e i singoli associati possono inviare istanza di apertura dei procedimenti sopra indicati tramite invio, al protocollo dell'Associazione, di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, o tramite forma elettronica certificata.

3. La data di arrivo al protocollo dell'Associazione costituisce anche la data di inizio del procedimento.

#### **Art. 7 – Conciliazione di controversie interne**

1. Le controversie insorte tra organi, tra associati, o tra i primi e i secondi possono essere formalmente sottoposte dagli interessati al Collegio dei Probiviri.

2. La richiesta deve contenere l'esposizione ampia dei fatti oggetto della controversia e deve essere inviata tanto al Collegio, quanto alle parti interessate

3. Il Collegio dei Probiviri, espletata ogni necessaria istruttoria, garantendo comunque il contraddittorio tra le parti, pronuncia la propria decisione applicando le norme contenute nello Statuto e nei regolamenti dell'Associazione entro i termini di cui all'art.10.

4. È fatto salvo, in difetto di espresse statuizioni, il ricorso ai principi generali di equità.

#### **Art. 8 – Interpretazione dello Statuto**

1. Il Collegio dei Probiviri esprime, su istanza di parte o d'ufficio, parere vincolante di legittimità sui regolamenti e sulle direttive attuativi dello Statuto. Il parere può essere preventivo o successivo.

2. Qualora il Collegio accerti la contraddittorietà o la non conformità allo Statuto di direttive o di norme regolamentari, lo comunica tempestivamente al Segretario Generale e alla Segreteria Confederale, che sono tenuti a revocare e modificare le relative proposte, o ad annullare in o sostituire via d'urgenza le norme eventualmente già approvate.

3. Qualora sorgano dubbi o controversie sull'interpretazione di norme dello Statuto e/o di regolamenti e direttive adottati ai sensi dello stesso, gli organi o gli associati ne richiedono al Collegio dei probiviri l'interpretazione. La data di ricevimento dell'istanza costituisce anche la data di inizio del procedimento.

4. Il Collegio, espletata ogni necessaria istruttoria, e garantendo comunque il contraddittorio tra le parti, si pronuncia entro i termini di cui all'art .10.

5. L'interpretazione dovrà comunque essere fornita alla luce delle norme di legge e dei principi generali dell'ordinamento.

6. Nelle more della pronuncia è fatto divieto alle parti di espletare attività o emettere provvedimenti relativi alle materie oggetto di interpretazione.

#### **Art. 9 – Requisiti degli associati e cause di incompatibilità**

1. Per autonoma iniziativa o su istanza di singoli associati o di organi e strutture dell'Associazione, il Collegio dei probiviri accerta il possesso dei requisiti previsti dallo Statuto e dai Regolamenti attuativi da parte degli associati e degli amici e le eventuali cause di incompatibilità dei medesimi.

2. L'accertamento di incompatibilità è normalmente successivo all'iscrizione o all'adesione ed è volto a risolvere casi di ammissione viziata da cause d'incompatibilità precedentemente non rilevate, oppure casi di incompatibilità sopravvenuta.

3. Il Collegio notifica la sussistenza dell'accertamento nei modi e ai destinatari di cui all'art. 3.

4. Il Collegio, espletata ogni necessaria istruttoria e garantendo comunque il contraddittorio tra le parti, si pronuncia entro i termini di cui all'art. 10, emettendo una decisione motivata.

5. Con le medesime modalità ed entro il medesimo termine accerta il possesso dei requisiti e le eventuali cause di incompatibilità di coloro che ricoprono cariche o incarichi associativi.

## **Art.10- Procedimento**

1. I soci o gli iscritti che ritengono di presentare una segnalazione al Collegio, inviano al Segretario Generale la segnalazione.

2. Il Segretario Generale entro 30 giorni provvede a trasmetterla al Presidente del Collegio, rispettando, ove del caso, gli obblighi di riservatezza previsti dalla legge.

3. La segnalazione deve indicare il socio che, fra i richiedenti, funge da socio di riferimento; a questi il Collegio invierà ogni successiva comunicazione.

4. Il socio di riferimento può chiedere di essere udito personalmente. Il Collegio può convocare il socio di riferimento anche se questi non ha chiesto di essere udito.

5. Il Collegio si riunisce entro 60 giorni dalla segnalazione di un socio o di un iscritto o della Presidenza della Associazione oppure dalla richiesta di uno dei membri del Collegio.

6. Il Collegio provvede a comunicare con nota scritta a informare l'interessato o gli interessati del procedimento disciplinare indicando analiticamente con memoria scritta le contestazioni entro 60 giorni dalla riunione di cui al punto 5. L'interessato o gli interessati possono chiedere di essere uditi personalmente o di presentare una memoria scritta entro 30 giorni.

7. Il Collegio può disporre qualsiasi atto istruttorio, accedere alla documentazione associativa, acquisire pareri, ascoltare testi.

8. Il Collegio detta, in relazione agli specifici casi, le regole e i termini delle ulteriori fasi del procedimento, garantendo comunque il contraddittorio tra le parti, anche disponendone l'audizione personale.

9. Il Presidente del collegio entro 180 giorni dall'inizio del procedimento di cui al punto 5 e decide o per l'irrogazione di provvedimenti previsti dal presente regolamento o per l'archiviazione.

10. Le decisioni conclusive del Collegio dovranno essere notificati nei 30 giorni successivi, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, alle parti o agli interessati.

11. Il Segretario Generale, regolarmente informato dei procedimenti e delle decisioni del Collegio, ove necessario, ne cura l'attuazione.

12. Entro 10 giorni dalla conclusione di ogni procedimento, il Presidente del Collegio provvede al deposito della relativa documentazione presso l'archivio dell'Associazione. La nota di consegna deve riportare l'elenco degli allegati con sommaria descrizione della loro natura e del loro contenuto.

## **Art. 11 – Scioglimento anticipato di un organo**

1. Il Collegio dei Probiviri può avviare un procedimento finalizzato a proporre al Segretario Generale lo scioglimento di un organo dell'Associazione:

per motivi disciplinari, qualora, durante lo svolgimento di un procedimento disciplinare a carico di singoli componenti, l'istruttoria abbia fatto emergere la sussistenza di fatti gravi e attendibili che denotino la responsabilità della maggioranza o della totalità dei componenti dell'organo e siano tali da inficiare l'azione dell'organo stesso;

per gravi irregolarità amministrative, previo parere motivato e documentato della Segreteria.

2. Su istanza di singoli organi o associati, lo stesso tipo di procedimento è avviato dal Collegio per la pronuncia di parere vincolante circa la proposta alla Segreteria Federale di scioglimento di un organo per impossibilità o grave difficoltà di funzionamento. A titolo di esempio, possono essere considerate causa d'impossibilità o grave difficoltà di funzionamento l'estrema e irrimediabile litigiosità dei componenti, oppure la decadenza di componenti non reintegrabili con i primi dei non eletti. In questo ultimo caso il Collegio tiene in considerazione anche la prossimità della data prevista per il rinnovo di tutte le cariche associative alla scadenza naturale del triennio.

3. Il Collegio notifica a tutti i componenti dell'organo, al Presidente nazionale e a tutti gli organi e le strutture dell'Associazione l'avvio del procedimento che si svolgerà secondo le modalità di cui all'art. 3.

4. Il Collegio deve pronunciarsi definitivamente entro 60 giorni dalla data della notifica del procedimento, emettendo una decisione motivata che preveda la non sussistenza delle cause di scioglimento, ovvero, in caso di accertata fondatezza delle stesse, la proposta di scioglimento dell'organo alla Segreteria Federale.

5. Nei 30 giorni successivi al ricevimento della notifica, il Segretario Generale provvede alla convocazione della Segreteria Confederale, per una data compresa tra il sessantesimo e il settantacinquesimo giorno dal ricevimento stesso.

#### **Art. 12 – Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore dall'approvazione della Segreteria Federale avvenuto il 5 maggio 2020.